



Ufficio: DAR/DMS
Protocollo: 202200007742/A.G.
Oggetto: **Remind termine spostamento crediti, Delibere CNFC 24.2.2022, 24.3.2022 e 8.6.2022, Autoformazione farmacista.**
Circolare n. 13800
9.5
SITO Sì
IFO Sì

Roma, 24/06/2022.

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

REMIND: il 30 giugno 2022 scade definitivamente il termine (recentemente prorogato) per effettuare sul portale del Co.Ge.A.P.S. lo spostamento dei crediti di corsi ECM (con data fine evento 31.12.2021) per il recupero dell'obbligo nei due precedenti trienni formativi.

Nuove delibere della Commissione Nazionale per la Formazione Continua su alcune tematiche afferenti all'obbligo giuridico di aggiornamento professionale dei farmacisti.

Autoformazione: nessuna osservazione della Commissione sulle ulteriori tipologie specifiche del farmacista previste dalla Federazione.

Inserita nel portale informatico del Co.Ge.A.P.S. apposita funzione soltanto per i farmacisti per l'inserimento autonomo delle richieste di autoapprendimento.

Si fa seguito e riferimento alle precedenti circolari federali in tema di Educazione Continua in Medicina (ECM) - fra le quali si segnalano le più recenti [n. 13410 del 23 dicembre u.s.](#), [n. 13439 del 5 gennaio 2022](#) e [n. 13652 del 12 aprile 2022](#), per fornire i seguenti aggiornamenti.

1. Remind 30 giugno 2022 scadenza termine spostamento crediti per recupero debito formativo precedenti trienni

Si ricorda che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), con apposita [deliberazione assunta nel corso della riunione del 9 dicembre 2021](#), ha prorogato al 30.6.2022 il termine entro il quale i professionisti sanitari possono effettuare lo spostamento sul [portale del Co.Ge.A.P.S.](#) dei

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA - VIA PALESTRO, 75 - TELEFONO 06 4450361 - TELEFAX 06 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it – E-mail: posta@fofi.it – Sito: www.fofi.it

crediti ECM conseguiti in relazione ai corsi ECM con data fine evento 31.12.2021, al fine di consentire il recupero dell'assolvimento dell'obbligo nei due precedenti trienni formativi.

La Federazione, per il tramite del proprio componente in seno alla CNFC, Dr. Giovanni Zorgno, aveva più volte evidenziato l'opportunità di prevedere una proroga del suddetto termine per venire incontro alle difficoltà riscontrate dai professionisti sanitari nell'utilizzo di tale funzione, a causa del naturale disallineamento tra il momento di partecipazione ai corsi ECM, con quello di rendicontazione dei crediti formativi da parte dei Provider accreditati e di conseguente transito nel database detenuto dal COGEAPS.

Infatti, come già segnalato in numerose circolari federali (da ultimo nella suddetta circolare n. [13439 del 5 gennaio 2022](#)), tale rendicontazione del Provider avviene nei successivi 90 giorni dalla data di conclusione dell'evento o di termine on-line della FAD, quindi, soltanto successivamente l'AGENAS trasmette al summenzionato sistema informatico del COGEAPS il flusso dati con i crediti conseguiti.

Per comodità si illustra nuovamente l'iter per poter utilizzare questa funzione di recupero del debito ECM, che consente di spostare i propri crediti, purché eccedenti l'obbligo individuale, dal triennio 2020-2022 al 2017-2019, dal 2020-2022 al 2014-2016 oppure dal 2017-2019 al 2014-2016:

- entrare nella propria area personale attraverso il link <https://application.cogeaps.it/login> (utilizzando obbligatoriamente lo SPID o la CIE o la CNS) ed accedere nella pagina con il riepilogo delle partecipazioni ECM;
- cliccare su "SPOSTAMENTO CREDITI";
- selezionare da quale triennio a quale triennio si desidera spostare i propri crediti (si ricorda che debbono essere eccedenti l'obbligo individuale, che tale spostamento sarà irreversibile e che, conseguentemente, una volta spostate le partecipazioni non verranno più conteggiate nel triennio in cui sono state originariamente acquisite);
- scegliere il corso e cliccare sul pulsante per la funzione spostamento, tenendo presente che i relativi crediti potranno essere spostati di competenza per l'intero valore del corso (parte eccedenti andranno perse);
- una volta confermato, lo spostamento sarà effettuato e diventerà irreversibile.

Con la medesima delibera del 9 dicembre 2021, la Commissione ha deciso altresì che il COGEAPS proceda d'ufficio - per i professionisti che non si sono avvalsi autonomamente della sopra descritta facoltà di recupero del debito formativo - a trasferire i crediti utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio 2014-2016, esclusivamente nel caso in cui per il triennio 2017-2019 i professionisti interessati abbiano conseguito crediti in eccedenza rispetto a quelli necessari all'assolvimento dell'obbligo formativo individuale del medesimo triennio.

Si rammenta, inoltre, che sta per iniziare l'ultimo semestre dell'attuale triennio formativo 2020-2022, infatti, il termine di conclusione del triennio entro il quale devono essere acquisiti crediti formativi in numero sufficiente a rispettare l'obbligo formativo individuale è fissato per il 31.12.2022. A tal proposito, si informano gli Ordini territoriali che il COGEAPS ha perfezionato la funzione per verificare lo stato formativo dei propri iscritti ([clicca qui per utilizzare tale strumento una volta effettuato l'accesso al portale](#)), anche in considerazione dei compiti di vigilanza e di certificazione del soddisfacimento dell'obbligo ECM affidati dalla normativa vigente agli Ordini professionali.

2. Delibere CNFC del 24.2.2022, del 24.3.2022 e dell'8.6.2022

Con riferimento alle ultime delibere adottate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, si riportano di seguito quelle di maggiore interesse per la professione.

Nel corso della riunione del 24 febbraio u.s., la CNFC ha adottato una delibera ([clicca qui per il testo completo](#)) che attribuisce a tutti i professionisti sanitari un bonus nel prossimo triennio formativo 2023-2025 pari al numero di crediti acquisiti in questo triennio 2020-2022 in corsi ECM concernenti la materia “*vaccini e strategie vaccinali*”. Tale riduzione dell’obbligo formativo 2023-2025 sarà calcolata fino ad un massimo di 10 crediti.

In proposito, si evidenzia che analogamente a quanto avvenuto nel precedente triennio ECM 2017-2019, anche in questo triennio la Federazione ha già realizzato ben due eventi formativi afferenti tale tematica speciale intitolati “*Il triage prevaccinale per le vaccinazioni anti-covid-19 e anti-influenzale in farmacia*” e “*SARS-CoV-2: l’evoluzione del virus, la campagna vaccinale, le terapie, le cure domiciliari, le varianti*”, rispettivamente on-line sulla piattaforma FAD istituzionale www.fadfofi.com dal 20.12.2021 al 19.12.2022 e dal 9.11.2021 all’8.11.2022 (per ulteriori informazioni, banner e video-trailer si rimanda alle circolari informative [n. 13319 dell’11.11.2021](#) e [n. 13410 del 23.12.2021](#)).

Con la partecipazione ad entrambi i citati corsi ECM e il superamento dei relativi test di verifica dell’apprendimento, i farmacisti potranno conseguire il bonus in esame di 10 crediti per il prossimo triennio, ovvero il numero massimo possibile.

Si rammenta, altresì, che sulla medesima tematica speciale sono a disposizione dei farmacisti anche i corsi inerenti al percorso abilitativo alla vaccinazione antiCovid-19 realizzati dall’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con la FOFI e la Fondazione Francesco Cannavò, recentemente prorogati sino a ottobre 2022 ([cfr. circolare n. 13732 del 27.5.2022](#)), che consentono l’acquisizione di ulteriori crediti ECM utili a conseguire il suddetto bonus per eventi formativi in materia di “*vaccini e strategie vaccinali*”.

Con una [delibera adottata nella riunione del 24 marzo u.s. sulle “Sperimentazioni Cliniche”](#), la CNFC ha meglio disciplinato tale materia, modificando conseguentemente le relative disposizioni contenute nel “*Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario*”. Nella medesima seduta, la Commissione Nazionale ha deliberato di prorogare, fino al 31 dicembre 2022, l’utilizzo della modalità formativa della “RES-Videoconferenza” per gli utenti che si connettono individualmente all’evento ECM ([clicca qui per il testo della delibera](#)).

Durante la riunione dell’8 giugno u.s., la Commissione Nazionale ha adottato altre due delibere di interesse:

- nella prima ha parzialmente modificato la disciplina relativa alla c.d. “Formazione individuale” andando conseguentemente a cambiare alcune previsioni dei paragrafi 3.1. “Attività formative non erogate da provider”, 3.2.1 “Pubblicazioni scientifiche”, 3.3. “Tutoraggio individuale”, 3.5. “Autoformazione”, contenute nel predetto “*Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario*” ([clicca sul presente link al sito dell’AGENAS con tutte le modifiche apportate dalla delibera](#));
- con la seconda ha inserito nel paragrafo 3.2 del medesimo “*Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario*”, dedicato all’attività di ricerca scientifica, alcune specifiche previsioni nel paragrafo 3.2.3. n materia di c.d. “*good_clinical_practice*”; si rimanda al testo completo della delibera in esame per più dettagliate informazioni (vedi link https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_good_clinical_practice_08_06_2022.pdf).

3. Autoformazione

Si informa che in tema di autoformazione e, in particolare, in relazione alle ipotesi aggiuntive previste dal Comitato Centrale della scrivente Federazione (in proposito si veda anche quanto già comunicato nella sopra indicata circolare [n. 13319 dell'11.11.2021](#)), a seguito di un'interlocuzione con la Commissione Nazionale per la Formazione Continua (che non ha comunicato alcuna osservazione alle tipologie aggiuntive della FOFI) e con il Co.Ge.A.P.S., è attiva una specifica funzione nel già citato [portale informatico di gestione dell'anagrafe dei crediti ECM](#) (gestito dal Consorzio), che consente a tutti i farmacisti di inserire in maniera autonoma e rapida le richieste di riconoscimento dei crediti da autoapprendimento inerenti a tali ipotesi aggiuntive previste per la professione di farmacista.

Come segnalato al punto 1. della presente circolare relativamente alla funzione di spostamento dei crediti ECM, l'accesso al portale da parte degli iscritti all'Albo avviene esclusivamente tramite SPID (o CIE o CNS). Il farmacista, effettuato l'accesso al portale, nella schermata con la visualizzazione delle partecipazioni ECM troverà, in alto, la funzionalità dedicata all'inserimento dei "Crediti individuali" → cliccando sopra si apre una pagina con un menù a tendina per scegliere la tipologia di "Formazione individuale" → selezionando "Autoformazione" si aprirà il *form on-line* per l'inserimento della richiesta di riconoscimento → tra i campi da inserire vi è quello "Tipo autoformazione" ove sarà possibile scegliere anche la "Formazione identificata dall'Ordine" → selezionare una delle tipologie aggiuntive individuate dalla FOFI → completato tale *form* e inseriti tutti i dati il sistema genera automaticamente un'autocertificazione, che il farmacista visualizzerà nella schermata successiva → l'autocertificazione dovrà poi essere confermata per l'accettazione dei dati e la sottoscrizione della dichiarazione. Con l'identità digitale una volta inserita la richiesta è immediatamente attiva nel sistema, ma potrà essere oggetto di verifiche da parte degli enti preposti.

A fini riepilogativi, si riporta di seguito l'elenco con tutte le ipotesi aggiuntive proprie della professione di farmacista deliberate dal Comitato Centrale della Federazione:

- a) *la partecipazione alle riunioni del Consiglio Nazionale o alle Assemblee degli iscritti nelle quali si trattano temi di aggiornamento professionale;*
- b) *la partecipazione a corsi/incontri/eventi/attività di aggiornamento professionale di vario tipo organizzati o promossi dalla Federazione (ad esempio: FarmacistaPiù), dagli Ordini territoriali, da Associazioni professionali, da Società scientifiche o altri soggetti con esperienza in campo sanitario (ad esempio: la partecipazione ai controlli di qualità delle preparazioni allestite denominati Round Robin ed organizzati dalla SIFAP, in quanto aventi ad oggetto le attività formative effettuate nell'ambito di studio della formulazione, allestimento, analisi dei preparati e valutazione dei risultati, oppure eventi e attività organizzati da Fondazione Francesco Cannavò, Fondazione Farma Academy, SIF, SIFAC, SIFACT, SIFO o UTIFAR);*
- c) *la partecipazione ad eventi di volontariato svolti dai farmacisti italiani e, in particolare, quelli realizzati dal Banco Farmaceutico o dall'Associazione Nazionale Farmacisti Volontari per la Protezione civile;*
- d) *la partecipazione agli organismi locali di vigilanza sulle farmacie;*
- e) *la lettura delle pubblicazioni ufficiali della Federazione, quali, tra l'altro, la monografia dal titolo "COVID-19: LA VACCINAZIONE IN FARMACIA VADEMECUM PER I FARMACISTI", la rivista cartacea "ilFarmacista" - "Organo Ufficiale della Federazione Ordini Farmacisti Italiani" e la relativa versione digitale "www.IlFarmacistaOnline.it", nonché la collegata newsletter e-mail.*

Per tutti gli iscritti che non volessero utilizzare il sistema informatico sopra descritto, resta ferma la possibilità di presentare le **richieste di riconoscimento** al proprio Ordine di iscrizione, utilizzando il *fac-simile* (denominato Allegato 8) scaricabile dalla [sezione ECM del sito istituzionale della Federazione](#), allegando obbligatoriamente la copia di un documento di riconoscimento.

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha chiarito, inoltre, che - alla luce dell'attribuzione alle Federazioni nazionali dei compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini dall'art. 7 del D.Lgs.C.P.S. 233/1946 e al fine di promuovere una gestione armonica ed uniforme del programma ECM attraverso l'applicazione di regole comuni - devono essere le sole Federazioni stesse a trasmettere alla CNFC le ulteriori e possibili tipologie di autoformazione che si intende proporre. Ne consegue che, le istanze degli Ordini territoriali dovranno essere preliminarmente inviate alla FOFI, la quale - effettuate le valutazioni di competenza - le trasmetterà alla CNFC.

Con prossima circolare federale sarà data puntuale informazione dei corsi ECM appena accreditati o in corso di attivazione sulla piattaforma per la formazione a distanza del farmacista www.fadfofi.com e rientranti nella nuova offerta formativa per l'anno 2022, in corso di realizzazione in stretta collaborazione tra la Federazione e la Fondazione Francesco Cannavò.

In considerazione dell'evidente rilevanza delle questioni affrontate e al fine di consentire ai farmacisti di conoscere appieno le regole che disciplinano la normativa ECM, si invitano gli Ordini territoriali a voler assicurare la massima diffusione della presente circolare tra gli iscritti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)